

UNIVERSITÀ DI GENOVA**Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in tecnologie umanoidi e della vita - XXVI ciclo****IL RETTORE**

Vista la Legge 13.08.1984, n. 476, pubblicata sulla G.U. n. 229 del 21.08.1984, sulle norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 30.11.1989, n. 398, pubblicata sulla G.U. n. 291 del 14.12.1989 recante norme in materia di borse di studio universitarie e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova, emanato con D.R. n. 18 del 20.12.1994, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 04.01.1995 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 4 della Legge 03.07.1998, n. 210, pubblicata sulla G.U. n. 155 del 06.07.1998, che demanda la disciplina del dottorato di ricerca ai singoli Atenei, i quali vi provvedono con appositi regolamenti;

Visto il Decreto Ministeriale 30.04.1999, n. 224, pubblicato sulla G.U. n. 162 del 13.07.1999, con cui è stato emanato il Regolamento in materia di dottorato di ricerca e che determina i criteri generali ed i requisiti di idoneità delle sedi ai fini dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445, pubblicato sulla G.U. n. 42 del 20.02.2001, contenente le disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09.04.2001, pubblicato sulla G.U. n. 172 del 26.07.2001, relativo all'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

Visto il Regolamento di Ateneo per gli Studenti emanato con D.R. n. 228 del 25.09.2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.M. 22.10.2004, n. 270, pubblicato sulla G.U. n. 266 del 26.11.2004, contenente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il Decreto Rettorale n. 1199 del 22.01.2007 recante il Regolamento delle Scuole di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Genova e ss.mm.ii.;

Viste le proposte di attivazione dei dottorati di ricerca – XXVI ciclo – con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Genova presentate dai Dipartimenti e dalle competenti strutture di coordinamento della ricerca universitaria determinate dallo Statuto;

Vista la delibera del Senato Accademico nelle sedute del 18.5.2010 e del 13.7.2010;

Viste la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.5.2010;

Acquisito il parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo per l'efficienza e l'efficacia nella seduta del 6.7.2010;

Vista la Convenzione stipulata in data 3.8.2010 tra l'Università degli Studi di Genova e la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, che istituisce la Scuola di Dottorato in "Life and Humanoid Technologies" (Tecnologie Umanoidi e della Vita) con finanziamento di ottanta borse di studio;

Visto il testo della convenzione stipulata fra IIT e Università degli Studi di Genova con il quale l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca della Scuola "Life and Humanoid Technologies" è stato fissato in Euro 16.500,00 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente;

DECRETA**Art. 1 - Attivazione**

1. E' indetto pubblico concorso per l'ammissione ai corsi della Scuola di dottorato di ricerca – XXVI Ciclo – denominata "Life and Humanoid Technologies" (Tecnologie umanoidi e della vita) di durata triennale con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Genova. La Scuola è istituita d'intesa con la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (d'ora in avanti Fondazione IIT). Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Telematica (DIST).

La scuola è articolata in 4 corsi di dottorato:

1. Neuroscience and Brain Technologies;
2. Drug Discovery;
3. Robotics, Cognition and Interaction Technologies;
4. Nanosciences.



Dettagli su ogni Corso della Scuola con riferimento alla struttura di appartenenza, Coordinatore e membri dei Collegi dei Docenti, sugli obiettivi formativi e i temi di Ricerca di ciascun corso sono riportati per ciascun corso negli allegati A-1, A-2, A-3 e A-4 al bando.

2. La selezione dei candidati avverrà mediante valutazione dei titoli.

3. Ai sensi del presente bando per titoli si intendono: le informazioni contenute nella domanda e nel curriculum, e gli ulteriori titoli di cui all'art. 3, comma 3

4. Il numero delle borse di studio può essere aumentato sulla base di appositi accordi con soggetti pubblici e privati da definirsi entro il termine di scadenza del bando.

5. L'aumento del numero delle borse può determinare l'incremento del numero dei dottorandi iscrivibili, fermo restando che il numero massimo di posti non può essere superiore al doppio del numero delle borse a vario titolo attivate per il corso di dottorato di ricerca. Sono esclusi dal computo i posti soprannumerari di cui al comma 4 dell'art. 6 del Regolamento delle Scuole di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Genova.

6. Le informazioni, riferite a ogni singolo corso, sono pubblicate negli allegati A-1, A-2, A-3 e A-4 del presente bando ed eventualmente aggiornate/rettificate mediante diffusione sul sito internet dell'Ateneo, alla pagina <http://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/>.

Art. 2 - Requisiti di ammissione

1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso, alla scadenza del bando, di laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente alla riforma dell'autonomia didattica universitaria o di laurea specialistica/magistrale ovvero di titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Sono ammessi con riserva coloro che conseguano la laurea successivamente alla scadenza del bando, purché ne siano in possesso entro il termine perentorio del 29 ottobre 2010.

2. Nel caso di titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, qualora il titolo non sia già stato riconosciuto equipollente, l'interessato deve chiederne l'equipollenza ai soli fini del concorso, allegando alla domanda i seguenti documenti:

a) titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese in cui è stato conseguito il titolo;

b) "dichiarazione di valore" del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza.

3. Il provvedimento di equipollenza sarà adottato ai soli fini dell'ammissione al concorso e di iscrizione al corso.

4. Nel caso in cui la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana non abbia provveduto a rilasciare tale documentazione in tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione, è necessario allegare alla domanda tutta la documentazione disponibile.

L'eventuale provvedimento di equipollenza sarà adottato sotto condizione che la traduzione legalizzata e la "dichiarazione di valore" siano presentate entro il termine previsto per l'iscrizione ai corsi da parte dei candidati ammessi.

Art. 3 - Domanda di ammissione

1. La domanda di partecipazione al concorso, deve essere presentata mediante la procedura on-line disponibile all'indirizzo <http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/dottorato>, **entro le ore 12.00 (ora italiana) del 24 settembre 2010** (termine di scadenza del bando).

2. Nella domanda il candidato deve autocertificare sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione dal concorso:

a) il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la residenza, il telefono ed il recapito eletto agli effetti del concorso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede l'indicazione di un recapito italiano o di quello della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio. Può essere omessa l'indicazione del codice fiscale se il cittadino straniero non ne sia in possesso, evidenziando tale circostanza;

b) la denominazione del corso di dottorato per il quale presenta domanda di partecipazione al concorso di ammissione, con l'indicazione del tema di ricerca prescelto. Il candidato può presentare domanda per partecipare alle procedure selettive relative a non più di **due corsi** della Scuola. **Si precisa che deve essere inserita una distinta domanda per ogni corso prescelto. Le domande presentate dopo le ore 12.00 del 24 settembre 2010 non saranno prese in considerazione;**

c) la cittadinanza;

d) tipo e denominazione della laurea posseduta con l'indicazione della data, della votazione e dell'Università presso cui è stata conseguita ovvero il titolo equipollente conseguito presso un'Università straniera nonché gli estremi dell'eventuale provvedimento con cui è stata dichiarata l'equipollenza stessa oppure l'istanza di richiesta di equipollenza ai soli fini del concorso di cui all'art. 2. Qualora il candidato consegua la laurea successivamente alla scadenza del bando, purché ne sia in possesso entro il termine perentorio del **29 ottobre 2010**, è ammesso con riserva e dovrà, **a pena di esclusione**, perfezionare la propria domanda mediante autocertificazione del titolo conseguito da presentare al Servizio Alta Formazione, a mezzo fax al seguente numero 010/2099539 con allegata copia di valido documento di identità, **entro e non oltre il termine perentorio del 29 ottobre p.v. (non fa fede il timbro postale di spedizione);**

e) l'impegno a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti;

f) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito.

3. Alla domanda devono essere allegati, mediante la procedura on-line:

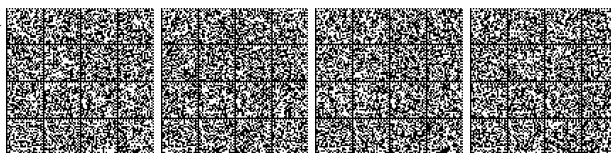
a) documento di identità;

b) *curriculum vitae et studiorum* del candidato debitamente datato e sottoscritto.

Nel predetto *curriculum* possono essere incluse tutte le informazioni ritenute pertinenti alle tematiche oggetto del corso di dottorato per il quale è presentata domanda. Queste informazioni, a titolo esemplificativo, possono concernere: le esperienze di ricerca e/o lavorative pregresse, gli eventuali altri titoli in possesso (inclusi quelli di studio), le certificazioni, le pubblicazioni, i brevetti, ecc.

c) titolo e sintetica descrizione della tesi;

d) elenco degli esami sostenuti, della loro votazione e, se possibile, una breve descrizione dei relativi programmi;



e) non meno di una e non più di tre lettere di presentazione del candidato sottoscritte da un docente universitario o da un esperto della materia;

f) un progetto di ricerca sottoscritto concernente una o più tematiche di ricerca del dottorato oggetto della domanda come riportate negli allegati A (dieci pagine al massimo);

g) una dichiarazione di conoscenza effettiva della lingua inglese; i cittadini stranieri possono altresì dichiarare di conoscere la lingua italiana;

h) eventuali ulteriori titoli inerenti le tematiche di ricerca trattate dal corso, ciascuno di lunghezza non superiore a 10 pagine.

Tutti gli allegati devono essere inseriti in formato PDF.

4. Le dichiarazioni contenute nel *curriculum vitae et studiorum* costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà. Nei casi in cui non sia applicabile la normativa in materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii), il candidato si assume comunque la responsabilità (civile, amministrativa e penale) delle dichiarazioni rilasciate nel *curriculum*. L'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. I candidati che renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente dall'iscrizione e dall'eventuale godimento della borsa di studio con effetto retroattivo, fatta comunque salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti.

5. L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione medesima.

6. L'Università si riserva di adottare, anche successivamente all'espletamento del concorso, provvedimenti di esclusione dei candidati che non siano in possesso dei requisiti previsti o che non abbiano ottemperato alle previsioni di bando.

Art. 4 – Procedure di ammissione

1. La valutazione comparativa per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca è intesa ad accertare principalmente l'attitudine dei candidati alla ricerca scientifica. Per la selezione dei candidati la Commissione giudicatrice valuterà i titoli scientifici presentati e il programma di ricerca del candidato, anche in relazione ai temi di ricerca messi a concorso, assegnando una votazione in centesimi. Saranno esclusi dalla graduatoria di merito i candidati che nella valutazione di cui sopra avranno conseguito un punteggio inferiore a 70/100.

2. Nel caso di pari merito, le borse sono assegnate secondo la valutazione della situazione economica, ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001.

Art. 5 - Commissioni giudicatrici e loro adempimenti

1. Il Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti nomina, con proprio decreto, la commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati. Detta commissione è composta da tre membri scelti tra professori universitari e ricercatori universitari di ruolo, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.

2. Ciascuna commissione giudicatrice fissa i criteri di valutazione prima di prendere visione delle domande e della documentazione trasmessa dai candidati.

3. Le graduatorie definitive saranno rese pubbliche il giorno **1 dicembre 2010**, esclusivamente nei seguenti modi:

- affissione all'albo dei Dipartimenti/struttura di ricerca di afferenza;
- affissione all'albo del Servizio Alta Formazione;
- pubblicazione sul sito internet

<http://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/>

Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.

Art. 6 - Ammissione ai corsi

1. I candidati sono ammessi ai corsi, secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.

2. I candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria definitiva in più corsi o indirizzi di dottorato devono **esercitare l'opzione** per uno di essi, a pena di decadenza, nei termini indicati all'art. 8.

3. I titolari di assegni di ricerca utilmente collocati nella graduatoria definitiva sono ammessi ai corsi senza titolarità di borsa di studio conservando l'assegno di ricerca.

In ogni caso, il totale degli ammessi non può essere superiore al numero complessivo di posti disponibili, salvo i posti soprannumerari di cui al comma 4 dell'art. 6 del Regolamento delle Scuole di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Genova.

Art. 7 - Borse di studio

1. Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine della graduatoria definitiva.

2. I candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria definitiva hanno facoltà, in relazione al numero e alla tipologia delle borse disponibili, di esercitare opzione tra le diverse borse secondo l'ordine della graduatoria stessa.

3. In caso di parità di voti prevale la valutazione della situazione economica, ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001.

4. In ogni caso, chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per un solo anno, non può fruirne una seconda volta.

5. E' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei dottorandi.

6. L'importo annuale al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente di ciascuna borsa di studio è di Euro 16.500,00 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente.

7. L'importo della borsa di dottorato è maggiorato del 50% per periodi di soggiorno all'estero. Al dottorando spetta, inoltre, nell'arco del triennio, il rimborso di un biglietto di viaggio a/r al costo più economico. I periodi di soggiorno all'estero non possono superare complessivamente la metà della durata del corso.

8. Alle borse di studio si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13.08.1984 n. 476.



Art. 8 – Scadenario e contenuti della domanda di iscrizione

1. I concorrenti che risultino ammessi ai corsi di dottorato dovranno presentare o far pervenire all'Amministrazione universitaria domanda di iscrizione secondo le scadenze di seguito riportate.

1 dicembre	pubblicazione graduatorie definitive e inizio iscrizioni
9 dicembre	termine ultimo per l'iscrizione dei candidati vincitori di borsa
10 dicembre	pubblicazione elenco borse/posti residui sul sito http://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/
15 dicembre	termine ultimo per l'iscrizione dei candidati ammessi senza borsa e dei candidati che subentrano per borse/posti residui pubblicati con avviso del 10 dicembre;
16 dicembre	pubblicazione elenco eventuali ulteriori borse/posti residui sul sito http://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/
21 dicembre	termine ultimo per l'iscrizione dei candidati che subentrano per eventuali ulteriori borse/posti residui pubblicati con avviso del 16 dicembre;

I termini sopra indicati sono perentori a pena di decadenza e non fa fede il timbro postale di spedizione.

La mancata presentazione della domanda di iscrizione entro detti termini verrà considerata rinuncia al corso e all'eventuale borsa.

La domanda potrà essere anticipata via fax al n. 010-209 9539

Eventuali posti che residuino dopo il 21 dicembre saranno resi noti nei modi sopra indicati.

2. Nella domanda di iscrizione il vincitore deve dichiarare oltre ai dati anagrafici e all'indicazione del corso ed eventualmente della Scuola prescelta:

a) di non essere iscritto ad un altro corso di dottorato o ad altro corso di studio che porti al rilascio di un titolo accademico, anche di altra Università.

Gli assegnatari di borsa devono inoltre dichiarare:

b) di non aver usufruito in precedenza di borse di studio di dottorato;

c) di non fruire presumibilmente di un reddito annuo personale complessivo lordo superiore a € 13.000,00 ovvero di rinunciare alla borsa di studio per superamento del suddetto limite di reddito (alla determinazione del reddito in oggetto concorrono redditi o emolumenti di qualsiasi natura);

d) di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle eventualmente concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del dottorando;

e) di impegnarsi a restituire le rate della borsa di studio eventualmente percepite nel caso in cui si verifichi il superamento del limite di reddito.

3. Alla domanda devono essere allegati:

a) fotocopia di un documento di identità, fronte e retro, in carta libera;

b) una fototessera;

c) (solo per coloro che non usufruiscono di borsa di studio) ricevuta del versamento della prima rata per l'accesso e la frequenza ai corsi pari a € 436,62 comprensivi del bollo, e ricevuta del versamento della tassa regionale per il diritto allo studio ex art. 4 L.R. 24.01.2006, n. 2. I suddetti versamenti possono essere effettuati anche mediante la procedura on-line. Gli studenti fruitori di borsa di studio sono tenuti soltanto ad apporre sulla domanda una marca da bollo di 14,62 €.

Art. 9 – Divieti e rinunce

1. E' vietata la contemporanea iscrizione ad altro corso di studio che rilascia un titolo accademico, anche di altra Università.

2. Il mancato conseguimento dell'ammissione all'anno successivo ovvero il provvedimento di esclusione per gravi inadempienze o per risultati insufficienti nello svolgimento dell'attività di ricerca, in relazione alle modalità stabilite dal Collegio dei Docenti, comportano la revoca della borsa con obbligo di restituzione dei ratei già percepiti per la frequenza dell'anno corrente.

3. Il dottorando che rinuncia, per superamento del limite di reddito, alla fruizione della borsa di studio durante l'anno e prosegue il corso di studi, è tenuto alla restituzione dei ratei già percepiti nello stesso anno.

4. Il dottorando fruitore di borsa che rinuncia alla prosecuzione del corso di dottorato ha diritto alla corresponsione della borsa proporzionalmente al periodo di attività, a condizione che il Collegio dei Docenti attesti il regolare e proficuo svolgimento dell'attività fino al momento della rinuncia.

5. Coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti, fermo restando la responsabilità penale per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Art. 10 - Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi

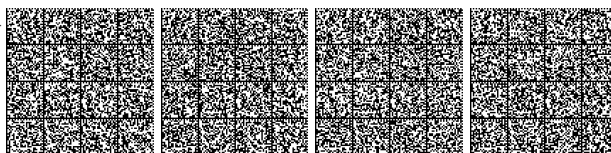
1. I dottorandi, che non usufruiscono di borsa di studio, sono tenuti al versamento di tasse e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato in due rate da versare con le seguenti scadenze:

a) la prima rata e la tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'art. 8, comma 3, lett. c), dovranno essere versate all'atto dell'iscrizione;

b) la seconda rata, dell'importo di € 700, dovrà essere versata **entro il 30 giugno 2011**.

2. Ogni anno le tasse ed i contributi universitari, inclusa la tassa regionale suddetta, possono variare su delibera degli Organi competenti. L'importo della seconda rata per ciascuna Scuola è fissato annualmente per tutti i cicli attivi.

3. Il mancato pagamento nei termini suddetti dà luogo alla corresponsione di ulteriori somme a titolo di mora.



Art. 11 - Svolgimento dei corsi

1. Il corso inizia formalmente dal 1° gennaio 2011 e ha durata triennale.
2. I dottorandi sono tenuti allo svolgimento, a tempo pieno, della loro attività curriculare secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti.
3. A prescindere dalla tematica scelta dal candidato ai sensi del precedente art. 3, comma 2, lett. b), durante il corso il dottorando svolgerà la ricerca assegnata dal Collegio dei Docenti.
4. I dottorandi possono svolgere attività di supporto alla didattica ai sensi dell'art. 33 dello Statuto previo consenso del Collegio dei Docenti.
5. E' consentita la sospensione dal corso esclusivamente per i periodi relativi ai seguenti casi, debitamente documentati: maternità, paternità, malattia, frequenza di un master universitario. Il recupero del periodo di sospensione avverrà a fine corso. Il dottorando, qualora il recupero non avvenga in tempo utile, sosterrà l'esame finale con i dottorandi del ciclo successivo. La sospensione dal corso di durata superiore a 30 giorni comporta l'immediata sospensione della borsa.
6. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, nel caso di sospensione del corso di dottorato per la frequenza di un master universitario, il dottorando, nel manifestare l'interesse a sospendere l'attività, ne indica, altresì, il termine finale. Per questa fattispecie il periodo di sospensione non può essere inferiore a nove mesi.
7. I dottorandi devono presentare, ogni anno, una dettagliata relazione scritta sull'attività svolta al Collegio dei Docenti ed eventualmente discuterla oralmente secondo le modalità stabilite dallo stesso. Il Collegio, sentito anche il tutore, con motivata delibera, procede all'ammissione all'anno successivo ovvero, nel caso di risultati insufficienti, propone al Rettore l'emanazione di un provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del corso.
8. Prima dell'inizio di ogni anno di corso i dottorandi ammessi ai sensi del comma precedente, devono presentare domanda di iscrizione all'anno successivo, allegando – ove tenuti – copia delle ricevute di pagamento di cui all'art. 10, comma 1, lett. a).

Art. 12 - Conseguimento del titolo

1. Il titolo di Dottore di Ricerca si consegue a conclusione del corso, con il superamento dell'esame finale.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti dall'Università degli Studi di Genova, Dipartimento post-lauream- Servizio Alta Formazione, e trattati per le finalità di gestione della selezione e della carriera del dottorando, secondo le disposizioni del D.L.vo 30.06.2003 n. 196.

Art. 14 – Diffusione

1. Il presente bando di concorso è disponibile sul sito Internet dell'Università degli Studi di Genova alla pagina <http://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/>. Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente presso il Servizio Alta Formazione, via Bensa, 1 II piano – Genova. Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00; martedì e mercoledì anche 14.30-16.00. *Per informazioni telefoniche chiamare il numero 010/2095795 dal lunedì al venerdì nelle ore d'ufficio. Fax: 010/2099539.*

Genova, 4 agosto 2010

Il rettore: DEFERRARI

